



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 7 Polizia locale

Prot. Int. 08/04-1 – 2021 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 120

del 29 marzo 2021

Prot. Gen. n. 24600

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PRESO ATTO:**

- della nota n.22188 datata 22 marzo 2021, con cui la casa di produzione cinematografica Wildside s.r.l., chiede di istituire le discipline viarie, temporanee, in varie vie cittadine, al fine di consentire lo svolgimento delle riprese cinematografiche, della serie TV “IL RE”;
- dell’Autorizzazione di occupazione di suolo pubblico n.48 datata 23 marzo 2021, con cui il Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Civitavecchia concede l’utilizzo del suolo pubblico per 22 giorni nel periodo 03 aprile – 30 aprile 2021;

- **RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire il regolare svolgimento dei lavori di che trattasi;

- **VISTI:**

- gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
- il D.L. n.267/2000;
- lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
- il Decreto sindacale di cui al prot. n.76915 del 25 settembre 2021 relativo al conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio 7 “Polizia Locale”;

ORDINA:

1. dalle ore **0:00** del giorno **03 aprile 2021** fino alle ore **24:00** del giorno **30 aprile 2021**, in:

- **AREA DI PARCHEGGIO sita a monte di viale della Vittoria con ingresso fronte via Stegher, intera area di sosta destinata ai bus posta sul lato mare dell’area di parcheggio:**

l’istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata con rimozione ad esclusione dei veicoli addetti alle riprese cinematografiche;

2. dalle ore **07:00** del giorno **03 aprile 2021** fino alle ore **24:00** del giorno **30 aprile 2021**, in:

- **VIA MONTE GRAPPA, lato monte del tratto compreso tra via dei Bastioni e il muro dell’ex istituto penitenziario denominato “carcerette”:**

consentire la sosta di due autocarri della casa cinematografica a supporto delle riprese;

- **VIA GRANARI**, entrambi i lati del tratto compreso tra via San Leonardo e via Barberini;
- **VIA MAZZINI**, lato Roma tra i civici 11/b e 13/b (esclusa porta di ingresso all'attività produttiva denominata "Acqua e Sapone") e intera fila di parcheggi siti nella parte centrale;
- **PIAZZA REGINA MARGHERITA**, intero cortile interno dell'ex istituto penitenziario delle "carcerette":
l'istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata con rimozione ad esclusione dei veicoli addetti alle riprese cinematografiche;

3. Il presente provvedimento, in caso di rinvio, sospensione o annullamento delle riprese per cui lo stesso è stato emanato, perderà automaticamente la sua efficacia, subito dopo che ne sia data comunicazione al Comando di P.L. da parte del responsabile.

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - alla Soc. WILDSIDE s.r.l.:
 - per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente, in conformità al D.M. 10-07-2002, nonché delle strutture materiali (transennamento dell'intera area interdetta, nonché presidio della medesima con personale idoneamente abbigliato e munito di strumentazione per viabilità (paletta) necessari per l'esecuzione del presente provvedimento (movieri);
 - per il posizionamento dei segnali di sosta vietata con rimozione da posizionarsi almeno 48 ore prima dell'inizio dei divieti, dando comunicazione scritta al Comando di P.L. del giorno e ora di apposizione della segnaletica;
 - per la rimozione della segnaletica temporanea utilizzata, una volta ultimate le riprese cinematografiche ed il ripristino di quella permanente, temporaneamente oscurata per esigenze sceniche;
 - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118, al Distaccamento dei VV.F.;
 - alla società C.S.P. s.r.l., per i provvedimenti di propria competenza;
 - al Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Civitavecchia per il controllo tecnico circa l'istallazione della segnaletica stradale e la verifica circa il ripristino della segnaletica permanente.
 - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottempererà al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale.

5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia locale
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI